

6/2/96

## Accordo regionale in materia di contratti di formazione-lavoro

Tra

– CNA - CONFARTIGIANATO - CASA - CLAAI

– CGIL - CISL - UIL

della Regione Emilia Romagna

preso atto

- delle modifiche alla normativa sui contratti di formazione-lavoro previste dall'art. 16 della legge 19 luglio 1994 n. 451 e successive modifiche e integrazioni;
- dell'Accordo Interconfederale Nazionale del 4 maggio 1995 sottoscritto tra le Confederazioni Artigiane CNA - CONFARTIGIANATO - CASA - CLAAI e le Organizzazioni Sindacali CGIL - CISL - UIL

considerato

- l'Accordo Regionale sui contratti di formazione-lavoro sottoscritto il 18 luglio 1992;
- l'Accordo Regionale 10/5/95

convengono

### **1) Tipologia dei contratti di formazione e lavoro**

A norma della vigente legislazione (art. 16, legge 451/94) e del conseguente Accordo Interconfederale Nazionale del 4/5/1995, i Contratti di Formazione-Lavoro possono essere attivati per le seguenti tipologie:

#### *A2. (finalizzato all'acquisizione di professionalità elevate)*

Si ritengono professionalità elevate quelle inquadrare nei livelli alti della classificazione dei contratti collettivi di lavoro applicabili e comunque quelle figure professionali, tecniche o amministrative, le cui mansioni sono connotate da forte autonomia operativa e discrezionalità di poteri, da funzioni di responsabilità, coordinamento e controllo, ovvero da capacità tecniche particolarmente elevate o elevata competenza e professionalità.

Tali professionalità sono quelle ricomprese nei livelli indicati nella tabella allegata (allegato B).

A1. *(finalizzato all'acquisizione di professionalità intermedie)*

Si ritengono professionalità intermedie quelle inquadrare nei livelli contrattuali sottostanti a quelli in cui si collocano le professionalità elevate di cui alla tipologia A2.

B. *(finalizzato all'agevolazione dell'inserimento professionale dei giovani attraverso una esperienza lavorativa che consente l'adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo aziendale).*

Per una durata massima di 12 mesi con 20 ore di formazione teorica.

## **2) Inquadramenti dei lavoratori in contratto di formazione-lavoro**

(REGOLAMENTAZIONE PREVISTA DALL'ACCORDO INTERCONFEDERALE NAZIONALE)

Nell'ambito dello svolgimento del Contratto di Formazione-Lavoro, il livello iniziale del lavoratore non potrà essere contrattualmente inferiore a quello immediatamente precedente a quello finale.

Non sarà possibile attivare Contratti di Formazione-Lavoro per il conseguimento delle professionalità previste contrattualmente nei livelli di cui all'allegato A.

Nel caso in cui l'inquadramento di ingresso coincida con i livelli di cui all'allegato A, la permanenza in tale livello avrà durata di 6 mesi.

Nel caso di progetto di formazione finalizzato all'acquisizione di professionalità intermedia di cui alla tipologia A1, al lavoratore verrà riconosciuto il trattamento economico corrispondente al livello di inquadramento finale a partire dal 19° mese.

## **3) Percorso formativo**

Le parti valutano essenziale, per la completa applicazione del punto 9.3 A.I. 4/05/95, la definizione di un modulo formativo, valido per tutti i contrattisti, pari a 20 ore da svolgere all'esterno delle imprese presso le strutture di formazione individuate dall'E.B.E.R.

Nei casi in cui non sia possibile effettuare la formazione in aula con le modalità sopra previste, sarà praticabile un modello formativo a distanza con procedure definite dal Comitato di gestione del F.F.T.

I temi dovranno riferirsi alle norme per l'avviamento al lavoro, agli aspetti conoscitivi del C.C.N.L. e all'antinfortunistica, anche in applicazione del D.Lgs 626/94.

4 delle 20 ore verranno utilizzate, dopo 6 mesi dall'assunzione, al fine di accertare con il contrattista la validità dei moduli formativi.

In sede E.B.E.R. verrà definito il periodo in cui effettuare la formazione esterna alle imprese.

6/2/96

Il modulo di cui sopra si effettua entro i primi 6 mesi della data di assunzione e sarà compito dell'E.B.E.R. verificare il funzionamento del modello.

L'eventuale formazione teorica in aula successiva all'assunzione dovrà:

- 1) essere articolata in blocchi di ore uguali ad un turno di lavoro (mezza giornata o giornata intera)
- 2) essere certificata da attestati di frequenza che se mancanti, per assenze ingiustificate, costituiranno titolo per l'impresa al fine di trattarsi la retribuzione relativa.

La mancata frequenza, inoltre, verrà considerata come assenza sul luogo di lavoro e come tale trattata secondo le norme di legge e i vigenti CCNL e loro integrazioni.

Gli Enti di formazione verranno indicati dalle strutture di bacino alle singole imprese, le quali potranno richiedere, per iscritto, una struttura diversa da quella loro assegnata.

La formazione è da ritenersi assolta qualora a questa sia già stato dato corso non oltre 18 mesi dall'interruzione del precedente rapporto di lavoro dell'assunto, fermo restando quanto previsto dalla L. 451/94 e successive modifiche e integrazioni.

Il contributo delle imprese previsto per la formazione teorica è stabilito nelle seguenti misure fino a nuova delibera del Comitato di Gestione del Fondo Formazione Teorica regionale; tale delibera ed eventuali delibere successive faranno parte integrante del presente accordo.

- 1) Corsi pari a 20 ore:
  - fino al 30/6/1996 L. 115.000
  - dal 1/7/1996 L. 125.000

Gli importi di cui sopra sono comprensivi dei costi di gestione e verranno assoggettati ad imposta sul valore aggiunto.

- 2) Corsi pari a 80 ore:
  - dal 1/1/1996 L. 500.000

L'importo di cui sopra è comprensivo dei costi di gestione e verrà assoggettato ad imposta sul valore aggiunto.

Nel caso in cui, a fronte di corsi pari a 80 ore, vengano erogati finanziamenti pubblici dal Fondo Sociale Europeo, le imprese saranno tenute alla sola corresponsione di quanto previsto al punto 1 (corsi pari a 20 ore) che verranno in ogni caso corrisposti al momento della richiesta di approvazione del progetto.

#### DICHIARAZIONE A VERBALE

*Le Organizzazioni imprenditoriali CNA, Confartigianato, CLAAI e CASA dichiarano che per le imprese edili che versano contributi alla Scuola Edili, per la promozione di corsi che vengano poi effettivamente attivati anche per i C.F.L., la formazione teorica prevista dall'Accordo Interconfederale del 4 maggio 1995 è da considerarsi assolta, fermo restando quanto previsto dalla L. 451/94 e successive modifiche e integrazioni.*

#### **4) Percorsi formativi per le tipologie A1 e A2**

Le rimanenti ore di formazione teorica, fino al completamento di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 4/5/95, dovranno essere assolte con ulteriori moduli formativi, che prevedano la formazione in impresa, ai sensi dell'art. 16 L. 451/94.

Gli Enti di formazione riconosciuti dall'E.B.E.R. saranno abilitati a predisporre progetti di corsi formativi concordati con il Fondo Formazione Teorica. L'opzione fra i diversi corsi dovrà essere indicata nella richiesta di approvazione del Contratto di Formazione e Lavoro.

L'impresa che intende optare per i corsi completi potrà scegliere tra le diverse proposte sia rispetto agli Enti di Formazione che delle tipologie corsuali proposte.

I corsi proposti potranno essere:

- in open learning
- misti tra open learning e aula.

Nel caso in cui la scelta dovesse cadere su un corso che comprende totalmente o parzialmente l'open learning, dovrà essere lasciata all'imprenditore la facoltà di essere egli stesso docente o di indicare quale docente un dipendente ritenuto idoneo all'insegnamento. Questo impegno dovrà essere riconosciuto anche economicamente attraverso una riduzione dei costi del corso. In questa ipotesi l'Ente di Formazione dovrà indicare un tutor "esterno" di controllo che opererà sia durante l'iter formativo sia nella sua parte di verifica. I controlli e le verifiche potranno avvenire, in dipendenza delle esigenze dell'impresa, sia in azienda sia presso l'Ente di Formazione.

Il F.F.T. si farà parte attiva per ottenere il finanziamento dei corsi di 80 o 140 ore dal Fondo Sociale Europeo attraverso l'Ente Regione.

Il progetto relativo al 1996 riguarderà 3000 giovani assunti con Contratto Formazione Lavoro.

I corsi di cui sopra assorbono totalmente i corsi di 20 ore di cui al punto 3).

6/2/96

### **5) Percorsi alternativi**

A fronte di progetti aziendali che precisino percorsi formativi teorici, certi, per un numero di ore uguale o superiore a quelle previste dall'Accordo Interconfederale, l'impresa verrà sollevata da ulteriori vincoli fatto salvo l'obbligo di fornire ai lavoratori il materiale predisposto dal F.F.T. per lo svolgimento dei corsi di 20 ore.

Quanto sopra sarà più compiutamente definito con la futura regolamentazione del punto 9.4 bis A.I. 4/5/95.

### **6) Disposizioni operative e di certificazione**

Le parti concordano sulla validità dello strumento del C.F.L. così come previsto dall'Accordo Interconfederale nazionale del 27/2/1987 e dal presente accordo, di conseguenza concordano che:

**a)** Il lavoro delle commissioni paritetiche territoriali deve essere incentrato sull'esame dei progetti formativi e sulla loro omogeneità, senza elementi turbativi esterni; vengono quindi esclusi atti unilaterali che esulino dal merito dei problemi formativi; ogni diverso comportamento costituirà violazione dell'Accordo Interconfederale del 04/05/95.

**b)** Qualora le commissioni bilaterali si trovino nell'impossibilità di svolgere il proprio compito, la presidenza del F.F.T., in accordo con le parti sociali, può costituire apposita commissione regionale per l'esame dei progetti giacenti.

Le strutture di formazione individuate dovranno rilasciare, al termine del periodo previsto, idonea certificazione.

Il F.F.T., dopo aver acquisito detta certificazione e sentite le commissioni territoriali dovrà rilasciare attestato che certifichi la formazione effettuata.

Detta certificazione non può essere negata se, trascorso un mese dal termine del periodo formativo, non venga contestato all'impresa di non avere assolto agli obblighi assunti.

### **7) Griglia di riferimento**

La durata dei CFL è prevista in:

- 24 mesi per i CFL di tipo A2;
- 24 mesi (18+6) per i CFL di tipo A1 (dal 19° mese, il trattamento economico per il lavoratore, sarà quello corrispondente al livello di inquadramento finale previsto dal progetto formativo);
- 18 mesi per i CFL con uscita al livello immediatamente superiore a quello per cui sono esclusi i CFL (tabella A dell'accordo interconfederale 04/05/95);
- 12 mesi per i CFL di tipo B.

Per i CFL per i quali è prevista una durata inferiore a 24 mesi nel caso in cui venga contemplato un progetto formativo di 80 ore si riconosce una maggiore durata pari a 4 mesi.

Le parti contraenti il presente accordo si impegnano a riesaminare le griglie di inquadramento dei lavoratori assunti con CFL entro la data del 30 aprile 1996.

### **8) Attivazione dei progetti di formazione-lavoro**

Le imprese che intendano assumere lavoratori in Contratto di Formazione-Lavoro in base al presente Accordo dovranno inoltrare alla Commissione bilaterale i relativi progetti.

I progetti di Formazione-Lavoro dovranno essere redatti secondo le modalità ed i contenuti previsti dai fac-simili.

I progetti dovranno essere regolarmente sottoscritti dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, i quali assumono a tutti gli effetti la responsabilità della veridicità di quanto dichiarato.

La Commissione Bilaterale rilascerà la dichiarazione di conformità.

La possibilità di attivare il Contratto di Formazione-Lavoro da parte dell'impresa si esaurisce entro 90 giorni dalla data riportata sul verbale di approvazione.

### **9) Soggetti destinatari del presente accordo**

Le parti individuano quali soggetti destinatari:

- 1) le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) iscrizione ad una delle Associazioni Artigiane firmatarie del presente Accordo;
  - b) applicazione del contratto collettivo di lavoro di settore e degli accordi regionali;
  - c) sussistenza delle condizioni specificatamente previste dalla legge 863/84 e successive modificazioni.
- 2) I lavoratori di età compresa tra i 15 ed i 32 anni, che necessitino di acquisire professionalità attraverso processi di formazione e lavoro.

### **10) Rapporti con le C.R.I. e gli uffici del lavoro**

Nell'ambito dell'autonomia negoziale affidata alle parti dall'art. 3, comma 3, della L. 863/84 e successive modificazioni ed integrazioni, le parti firmatarie dichiarano superata la necessità dell'approvazione preventiva delle C.R.I., qualora i progetti siano presentati da imprese associate alle Confederazioni stipulanti il presente accordo e siano dichiarati conformi.

6/2/96

Copia del presente Accordo Regionale e dell'Accordo Nazionale 4/5/95 verrà depositata a cura delle parti presso l'Ufficio Regionale del Lavoro. Stessa prassi verrà adottata dalle Commissioni Bilaterali di Bacino nei confronti degli Uffici Provinciali del Lavoro.

### **11) Disposizioni finali**

Il presente Accordo è da ritenersi operativo a far data dal 1° marzo 1996 e ha validità fino al 31 dicembre 1996 e verrà rinnovato di anno in anno se non interverrà disdetta con raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza e si intenderà sospeso se una delle parti ne farà richiesta a seguito di mutamenti legislativi che tocchino i seguenti punti:

- a) sgravio contributivo;
- b) durata dei contratti;
- c) obblighi formativi.

Per tutto quanto non contenuto nel presente accordo valgono le norme di cui all'Accordo Interconfederale Nazionale del 4/5/95, le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro di settore e le norme di legge vigenti in materia.

*Bologna, 6 febbraio 1996*

CNA  
CONFARTIGIANATO  
CASA  
CLAAI

CGIL  
CISL  
UIL

## Allegato A

**TABELLA DEI LIVELLI PER L'ACQUISIZIONE DEI QUALI NON È POSSIBILE L'ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO**

MECCANICA - INSTALLAZIONE .....	6°
TESSILE - ABBIGLIAMENTO - CALZATURIERI .....	1°
LEGNO .....	E
CHIMICA - GOMMA PLASTICA - VETRO .....	1°, 2°
CERAMICA .....	G, F
ACCONCIATURA .....	4°
GRAFICA .....	6°
PANIFICAZIONE .....	A4, B4
ORAFI .....	6°
ODONTOTECNICI .....	6°, 5°
PULITINTOLAVANDERIE .....	1°
AUTOTRASPORTO CONTO TERZI .....	6° - 5°
EDILIZIA .....	1°
ALIMENTAZIONE .....	6°

Per quanto riguarda i CCNL dei Tessili-Abbigliamento-Calzaturieri, Pulitintolavanderie, Edilizia, Legno-Arredamento, Grafici sono inoltre escluse quelle figure professionali, contenute nel penultimo livello, che esercitano mansioni generiche e ripetitive la cui individuazione è rinviata alle commissioni bilaterali che esaminano i singoli progetti.

6/2/96

Allegato B

**TABELLA DEI LIVELLI RELATIVI ALLE PROFESSIONALITÀ  
ELEVATE**

**(C.F.L. TIPOLOGIA A2)**

MECCANICA - INSTALLAZIONE.....	1°, 2°
TESSILE - ABBIGLIAMENTO - CALZATURIERI .....	6° S, 6°
LEGNO .....	A S, A
CHIMICA - GOMMA PLASTICA - VETRO .....	8°, 7°
CERAMICA .....	A, B
ACCONCIATURA .....	1°
GRAFICA .....	1°A - 1°B
PANIFICAZIONE .....	A1S,A1,B1
ORAFI .....	1°, 2°
ODONTOTECNICI .....	1°, 2°
PULITINTOLAVANDERIE .....	6° S, 6°
AUTOTRASPORTO CONTO TERZI .....	Q - 1°
EDILIZIA .....	7°, 6°
ALIMENTAZIONE .....	1° S, 1°

## Allegato C

**TABELLA DI LIVELLI RELATIVI ALLE PROFESSIONALITÀ INTERMEDIE****(C.F.L. TIPOLOGIA A1)**

MECCANICA - INSTALLAZIONE .....	5°, 4°, 3° OPERAI
TESSILE - ABBIGLIAMENTO - CALZATURIERI .....	2°, 3°, 4°
LEGNO .....	D, C
CHIMICA - GOMMA PLASTICA - VETRO .....	3°, 4°, 5°
CERAMICA .....	E, D, C OPERAI
ACCONCIATURA .....	3°, 2°
GRAFICA .....	5°, 4°, 3°
PANIFICAZIONE .....	A3, B3, B2, A2
ORAFI .....	5°, 4°, 3° OPERAI
ODONTOTECNICI .....	4°, 3° OPERAI
PULITINTOLAVANDERIE .....	2°, 3°, 4°
AUTOTRASPORTO CONTO TERZI .....	4°, 3°, 3 S
EDILIZIA .....	2°, 3°, 4°
ALIMENTAZIONE .....	5°, 4°, 3°